



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO" - SEZIONE Solidarietà Sociale

SI RENDE NOTO

Che **il singolo cittadino, le famiglie mono-genitoriali e i nuclei familiari multi-problematici** interessati al Servizio di Assistenza Economica per l'anno 2013, come da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/02/2012, possono presentare istanza, dal **giorno 25 febbraio 2013 fino al 28 giugno 2013**, tendente ad ottenere un contributo economico temporaneo o continuativo, nel rispetto delle somme che saranno stanziare dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio 2013.

La richiesta va presentata tramite apposito modulo, predisposto dai Servizi Sociali del Comune, che può essere ritirato presso l'ufficio di Segretariato Sociale, sito in v. G. Falcone n. 5, o può essere scaricato dal sito internet istituzionale del Comune di Marsala www.comune.marsala.tp.it, tenendo conto che **la richiesta dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità al servizio, in busta chiusa il 28 giugno 2013, presso l'uff. Protocollo dei Servizi Sociali di v. G. Falcone n. 5**, o spedito per mezzo del servizio postale; in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione e l'Amministrazione Comunale non sarà ritenuta responsabile della mancanza della documentazione allegata o del mancato recapito.

La busta contenente la domanda di contributo e la relativa documentazione, regolarmente chiusa, dovrà riportare la dicitura "Richiesta di contributo economico anno 2013".

La domanda di contributo, sotto forma di auto-certificazione, deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dall'interessato, specificando il tipo di intervento economico richiesto e autorizzando, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

I cittadini possono richiedere i seguenti tipi di interventi economici:

- 1) Contributo economico temporaneo per due mesi;
- 2) Contributo economico continuativo per un periodo non superiore a quattro mesi;
- 3) Contributo economico continuativo per un periodo non superiore a dieci mesi.

Ai sensi dell'art. 6 del summenzionato Regolamento Comunale, possono accedere al contributo temporaneo o continuativo esclusivamente i cittadini che, al momento della scadenza del presente avviso, abbiano i seguenti requisiti, a pena archiviazione dell'istanza:

- a) Residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala;
- b) Possesso di regolare permesso di soggiorno per gli stranieri extra-comunitari, oltre alla residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala;
- c) Reddito personale e/o familiare al di sotto del minimo vitale, determinato secondo la normativa regionale vigente;
- d) Stato di disoccupazione o inoccupazione del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

ASSISTENZA TEMPORANEA DUE MESI:

Si intende l'erogazione di un contributo economico bimestrale, una tantum, per far fronte alle necessità socio-economiche familiari del singolo o del nucleo familiare multi-problematico. Al soggetto richiedente il servizio, avente i requisiti di ammissione al servizio medesimo, può essere concesso un contributo economico bimestrale, **in unica soluzione**, nell'arco dell'anno 2013.

Per il contributo economico temporaneo, pena l'archiviazione, gli interessati devono allegare all'istanza la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno 2012, ai sensi della normativa vigente;
- copia del codice fiscale;
- Copia IBAN;
- Copia del permesso, se trattati di soggetto immigrato.

Si precisa che gli interessati che, alla data di presentazione dell'istanza per il contributo in questione, non possono presentare il modello I.S.E.E. con i redditi relativi all'anno 2012 a causa della mancanza del CUD, potranno allegare all'istanza medesima una dichiarazione con cui si riservano di presentare il suddetto I.S.E.E non appena ne saranno in possesso e comunque entro e non oltre il 28/06/2013; in mancanza di ciò la pratica sarà definitivamente archiviata.

ASSISTENZA CONTINUATIVA 4 MESI:

Si intende l'erogazione di un contributo economico per far fronte alle necessità socio-economiche familiari del singolo, del nucleo familiare multi-problematico e del nucleo mono-genitoriale, per un periodo non superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno finanziario.

Al soggetto ammesso al servizio può essere concesso un contributo economico in due soluzioni, per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi, o anche in unica soluzione nel corso dell'anno 2013.

Il contributo economico in questione può essere richiesto dai seguenti soggetti:

- Persona sola che ha compiuto gli anni 60;
- Famiglia mono-genitoriale, **con figlio primogenito a carico di età compresa fra i 7 e i 15 anni, ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;**
- Persona sola con stato di detenzione del coniuge, con figlio primogenito a carico di età compresa fra i 7 e i 15 anni (detenzione presso Casa Circondariale o arresti domiciliari dalle 08,00 alle 20,00), ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- Persona sola con attestazione di non collocabilità lavorativa o invalidità al 100%, con diritto all'accompagnamento, **con figlio primogenito a carico di età compresa fra i 7 e i 15 anni.** Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico-legale dell'A.S.P.

Sono esclusi altresì tutti i soggetti che non presentano la documentazione richiesta nel presente bando per la specificità del servizio.

ASSISTENZA CONTINUATIVA 10 MESI:

Si intende l'erogazione di un contributo economico per far fronte alle necessità socio-economiche familiari del singolo, del nucleo familiare multi-problematico e del nucleo mono-genitoriale, per un periodo non superiore a dieci mesi nell'arco dell'anno finanziario.

Al soggetto ammesso al servizio può essere concesso un contributo economico in più soluzioni, con cadenza bimestrale, per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, o anche in unica soluzione nel corso dell'anno 2013.

Il contributo economico in questione può essere richiesto dai seguenti soggetti:

- 1) Famiglia mono-genitoriale, **con figlio primogenito a carico di età compresa fra 0 e 6 anni, ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;**
- 2) Persona sola con stato di detenzione del coniuge, con figlio primogenito a carico di età compresa fra 0 e 6 anni (detenzione presso Casa Circondariale o arresti domiciliari dalle 08,00 alle 20,00), ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- 3) Persona sola con attestazione di non collocabilità lavorativa o invalidità al 100%, con diritto all'accompagnamento, **con figlio primogenito a carico di età compresa fra 0 e 6 anni.** Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico-legale dell'A.S.P.

MOTIVI DI ESCLUSIONE E REVOCA

Sono esclusi dal Servizio di Assistenza Economica, in base al suindicato art. 6 del Regolamento Comunale, i cittadini che:

1. producono un reddito personale e familiare al di sopra del minimo vitale ;
2. non sono residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala ;
3. se stranieri extra-comunitari, non sono in possesso di permesso di soggiorno e non risultano essere residenti da almeno un anno nel Comune;
4. all'eventuale convocazione da parte dall' Assistente Sociale non si presentano al colloquio funzionale all'istruttoria dell'istanza;
5. risultano occupati;
6. percepiscono altri contributi dai Servizi Sociali, ad esclusione del contributo straordinario, per come previsto dallo stesso regolamento;
7. non sono in possesso dei requisiti specifici di ammissione al momento della presentazione dell'istanza;
8. **relativamente al nucleo familiare mono-genitoriale :**
 - 8.1: quando il genitore del figlio primogenito risulta essere convivente anche di fatto e/o con altri familiari o contrae matrimonio;
 - 8.2 : a seguito di riconoscimento del figlio primogenito da parte di entrambi i genitori, se conviventi;
 - 8.3 : in caso di ricovero del figlio primogenito presso strutture residenziali;
 - 8.4 : quando il minore abbia raggiunto il 7° anno o il 16° anno di età (rispettivamente per il contributo Continuativo 10 mesi e per quello continuativo 4 mesi).

Sono esclusi, altresì, tutti quei soggetti che non presentano la documentazione richiesta nel presente bando in funzione della specificità del servizio.

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA (4 E 10 MESI):

Pena l'archiviazione, gli interessati devono allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) attestazione I.S.E.E. relativa all'anno 2012, ai sensi della normativa vigente;
- c) copia del codice fiscale;
- d) copia IBAN;
- e) per i soggetti invalidi, copia del certificato di non collocabilità o invalidità civile al 100%, con diritto all'accompagnamento, rilasciato dalla Commissione medico-legale dell'A.S.P.;
- f) per i coniugi di detenuti, certificato attestante la detenzione e/o gli arresti domiciliari h 08,00–20,00;
- g) per i genitori soli, certificazione giudiziaria attestante la condizione di nucleo mono-genitoriale *
- (VEDI NOTA);
- h) copia di regolare permesso di soggiorno, se trattasi di soggetto immigrato.

Si precisa che gli interessati che, alla data di presentazione dell'istanza per i contributi in questione, non possono presentare il modello I.S.E.E. con i redditi relativi all'anno 2012 a causa della mancanza del CUD, potranno allegare all'istanza medesima una dichiarazione con cui si riservano di presentare il suddetto I.S.E.E non appena ne saranno in possesso e comunque entro e non oltre il 28/06/2013; in mancanza di ciò la pratica sarà definitivamente archiviata.

Si precisa che la composizione del nucleo familiare mono-genitoriale, alla data di presentazione dell'istanza, deve rientrare nelle seguenti condizioni:

- lo stato di famiglia anagrafico deve essere composto da un solo adulto con un figlio primogenito minore convivente, di età compresa tra 0 e 15 anni;
- all'interno dell'unità abitativa dove vive il nucleo mono-genitoriale non dimorino abitualmente altre persone adulte;

NOTA: * Le condizioni di mono-genitorialità riconosciute sono le seguenti:

- vedovo/a;
- nubile/celibe, con figlio primogenito non riconosciuto dall'altro genitore;
- situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi, come appresso elencate:
 - a) quando è stata pronunciata la separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, e pertanto è previsto il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando è stata proposta la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste l'abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità;
- se legalmente separato/a o divorziato/a, in caso di affido condiviso, ai sensi della L. n. 54/2006, può fare domanda il genitore che abbia il figlio iscritto nel proprio stato di famiglia anagrafico;
- nubile/celibe, con figlio primogenito riconosciuto dall'altro genitore ma non convivente.

SI PRECISA PER TUTTI I TIPI DI CONTRIBUTI ECONOMICI

CHE al Servizio di Assistenza Economica Temporanea o Continuativa non possono essere ammessi coloro che fruiscono già di interventi economici da parte del Comune di Marsala, che abbiano percepito contributo economico per assistenza farmaci o che risultino, nel corso dell'anno 2013, inseriti in servizi di pubblica utilità ad iniziativa di questo Comune (attività integrativa anziani ecc.) o inseriti in progetti del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario n. 52 Marsala-Petrosino;

CHE nella domanda deve essere comunque dichiarato ogni altro elemento utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, oltreché contenere l'autorizzazione al trattamento, da parte dell'ufficio, dei dati personali e del nucleo familiare, in via cartacea e/o informatica-telematica, in relazione alla legge sulla privacy;

CHE i requisiti di ammissione al Servizio, a pena di decadenza, devono essere posseduti già alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo fino all'assegnazione del contributo;

CHE la perdita anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dal beneficio o la riduzione del contributo, a decorrere dalla data della perdita del requisito stesso;

CHE qualora uno dei requisiti si modifichi nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e l'assegnazione del contributo, il dichiarante ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto;

CHE l'Ufficio Solidarietà Sociale di questo Settore Servizi al Cittadino, per esigenze di bilancio ed amministrative, potrà erogare i contributi in questione in unica soluzione entro il mese di dicembre 2013, sempre nel rispetto dello stanziamento previsto nel Bilancio 2013, tenuto conto che nessun diritto potrà nascere in capo ai richiedenti nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non provveda a stanziare le relative somme in bilancio;

CHE è motivo di esclusione dal servizio non presentarsi alle eventuali convocazioni della competente Assistente Sociale per il colloquio funzionale all'istruttoria dell'istanza presentata.

N.B.: Per la peculiarità specifica di alcuni contributi economici, previsti nello stesso regolamento comunale "Servizio di Assistenza Economica" **gli interessati (intesi come singolo soggetto o nucleo familiare) ex detenuti, gestanti nubili e utenti che necessitano del contributo economico sanitario per assistenza farmaceutica e del contributo economico straordinario,** possono presentare istanza, allegando adeguata documentazione, in qualsiasi mese dell'anno 2013 per l'ottenimento del relativo contributo economico, sempre nel rispetto dello stanziamento previsto nel Bilancio 2013, tenuto conto che nessun diritto potrà nascere in capo ai richiedenti nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non provveda a stanziare le relative somme in bilancio.

I citati soggetti (intesi come singolo soggetto o nucleo familiare) ex detenuti, gestanti nubili e utenti del contributo economico sanitario per assistenza farmaceutica, che hanno percepito a diverso titolo il relativo contributo economico, non potranno nel corso dello stesso anno, ad eccezione del contributo straordinario, beneficiare anche del contributo economico temporaneo o continuativo, secondo le modalità indicate nel presente avviso.

Pertanto, le eventuali istanze presentate e incamerate all'Ufficio di Servizio Sociale verranno escluse, nel rispetto di quanto specificato all'art. 6 dell'attuale regolamento comunale, che così recita: "Sono esclusi i soggetti che percepiscono altri contributi dai Servizi Sociali ad esclusione del contributo straordinario".

Il relazione a quanto sopra, a decorrere dal 25 Febbraio 2013 i richiedenti, (intesi come singolo soggetto o nucleo familiare), nel rispetto delle somme stanziare in bilancio, possono optare se continuare ad usufruire del contributo economico relativo all'assistenza farmaceutica, oppure presentare istanza relativa al Contributo Economico Temporaneo o Continuativo, rinunciando al citato contributo economico relativo all'assistenza farmaceutica.

RICHIESTA DI RIESAME

L'ufficio amministrativo, in caso di esito negativo dell'istruttoria, comunicherà all'interessato/a:

- a) la motivazione;
- b) i nominativi dei responsabili del procedimento tecnico (Ass. sociali);
- c) il termine entro cui presentare eventuale richiesta di riesame dell'istanza.

Avverso ogni provvedimento negativo può essere presentata richiesta di riesame al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rigetto della domanda.

Il Dirigente, valutata la richiesta di riesame, sentito il responsabile del procedimento amministrativo e tecnico nonché la responsabile dei Servizi Sociali del Comune, esprime il suo parere entro 20 giorni dalla data di presentazione della medesima richiesta.

AZIONI DI RIVALSA – SANZIONI

I soggetti che abbiano indebitamente riscosso i contributi del presente bando, a seguito di dichiarazioni mendaci o a seguito della mancata comunicazione della perdita dei requisiti che hanno consentito l'accesso al servizio, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme indebitamente introitate.

In caso di mancata restituzione delle somme indebitamente rimosse, il soggetto richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare convivente **non potranno accedere, per l'anno successivo, ad alcun contributo economico previsto nel Regolamento Comunale di Assistenza Economica.**

Inoltre, avverso i soggetti che, in presenza di accertata indebita erogazione dei contributi, non provvedano, dopo la contestazione, alla restituzione delle somme in forma volontaria, si procederà ad inoltrare la relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

NOTE FINALI

Ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è fatto obbligo, a tutti i richiedenti, a prescindere dall'importo da erogare, di allegare all'istanza copia del codice IBAN agli stessi intestato, idoneo alla ricezione di bonifici, per l'accreditamento del contributo concesso.

L'Amministrazione Comunale, secondo gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2013, stabilirà il quantum economico da corrispondere, previa eventuale decurtazione percentuale, a ciascun soggetto ammesso al Servizio di Assistenza Economica.

Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il personale amministrativo, in collaborazione con gli altri Enti territoriali, effettuerà le relative verifiche, come previste per legge.

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Avviso, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14/2012.

Si ribadisce che le domande, con i relativi documenti allegati, per l'ottenimento del contributo, pena la non ammissibilità o esclusione dal Servizio, devono essere presentate contestualmente, in busta chiusa, entro e non oltre il giorno 28/06/2013, nel rispetto dell'orario di apertura, presso l'Uff. Protocollo dei Servizi Sociali sito in v. G. Falcone n.5.

Per le domande, con i relativi documenti allegati, pervenute per il tramite del servizio postale, farà fede il timbro postale di spedizione; in tal caso il mancato recapito dell'istanza e dei documenti è a totale carico e rischio del mittente.

Si precisa altresì che la mancata presentazione dei documenti, così come richiesti dal presente bando, comporterà automaticamente l'esclusione dal beneficio richiesto per l'anno 2013 e l'archiviazione dell'istanza. In tutti i casi, tale esclusione sarà comunicata dal Responsabile Amministrativo ai soggetti interessati.

Gli interessati possono acquisire il modulo di domanda e ricevere eventuali informazioni presso:

- Sportello Unico di Accesso, sito a Marsala, nella via G. Falcone n. 5, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (tel. 0923.993712).

Il modulo di domanda potrà essere scaricato nel seguente sito internet: www.comune.marsala.tp.it

- Responsabile del procedimento amministrativo:
Dr. Ignazio Pellegrino - tel. 0923.993709-
- Responsabili del Procedimento Tecnico
Assistenti Sociali tel. 0923. 993111

Marsala, lì 25/02/2013

RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Rosa Adamo

DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonia Maria Zerilli